

# Contratto di Assicurazione Danni

**INLIVING**   
Acquisti, proteggi.

Il presente fascicolo contenente:  
- Condizioni di Assicurazione;  
- Modulo di adesione  
deve essere consegnato al cliente prima  
della sottoscrizione del contratto.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it](mailto:EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

**FAC SIMILE**

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### INDICE

	pag.
DEFINIZIONI.....	4
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	4
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO.....	5
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA.....	9
SEZIONE III - ASSICURAZIONE DANNI AI BENI DURANTE IL TRASPORTO.....	11

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento potrà contattare, la Struttura o Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

#### IMPORTANTE:

**Non prenda alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:**

**dall'Italia: 800.08.37.60**

**dall'estero: 02.58.24.56.80**

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Tipo di intervento richiesto,
- Nome e cognome,
- Numero Modulo Adesione,
- Indirizzo del luogo in cui si trova,
- Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.**

**Qualora il Premio di Polizza risultasse superiore ad Euro 100,00, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.**

**L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it). Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800013529 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.**

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### ■ Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>1</sup> richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>2</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>3</sup>.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia S.p.A.  
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano  
[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

<sup>1</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

<sup>2</sup> Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

<sup>3</sup> Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Bene assicurato:** mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, caminetti e/o stufe, infissi, caldaie e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, oggetto del finanziamento, ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'Assicurato e relative dipendenze.

**Contraente: Fiditalia S.p.A.** con sede legale in Milano, via G. Silva, 34 - PI/CF 08437820155.

**Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

**Franchigia:** l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale/Somma Assicurata:** l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta ad Europ Assistance.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

### NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

*Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..*

#### Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., *all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A..*

#### Art. 3. - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

#### Art. 4. - FORMA DEL CONTRATTO

*La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.*

#### Art. 5. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

*Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.*

*Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.*

#### Art. 6. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

*Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C..*

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### Art. 7. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

### Art. 8. - PREMIO

L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio assicurativo, espresso in tasso mese, del:

- A. per durate fino a 12 mesi il tasso mese applicato sarà quello dello **0,1040% sul valore del bene**, così ripartito:
- Ramo "Assistenza" (R18): 0,052% (Aliquota d'imposta 10%);
  - Ramo "Incendio ed elementi naturali" (R8): 0,037% (Aliquota d'imposta 22,25%);
  - Ramo "Altri danni ai beni" (R9): 0,015% (Aliquota d'imposta 21,25%).
- B. per durate superiori a 12 e fino a 60 mesi il tasso mese applicato sarà quello dello **0,10% sul valore del bene**, così ripartito:
- Ramo "Assistenza" (R18): 0,05% (Aliquota d'imposta 10%);
  - Ramo "Incendio ed elementi naturali" (R8): 0,04% (Aliquota d'imposta 22,25%);
  - Ramo "Altri danni ai beni" (R9): 0,01% (Aliquota d'imposta 21,25%).

**Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto. A fronte della riduzione di premio l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, pertanto la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.**

### Art. 9. - ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.**

### Art. 10. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

### Art. 11. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 12. - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento e scadrà alle ore 24:00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'Assicurato e indicata sul Modulo stesso.

Il premio di polizza viene pagato dall'Assicurato per tramite della Contraente in forma anticipata in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente.

**Alla naturale scadenza è escluso tacito rinnovo. Ai sensi dell'Art. 1899 del C.C. l'Assicurato non potrà recedere dalla copertura assicurativa prima della naturale scadenza scelta e riportata sul Modulo di Adesione.**

### Art. 13. - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A..**

## SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO

### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fulmine:** il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

**Valore a nuovo:** per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. 14. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, cliente di Fiditalia S.p.A. che abbia sottoscritto con quest'ultima un contratto di finanziamento relativo all'acquisto di Beni oggetto della presente Polizza e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

#### Art. 15. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### 1. INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni assicurati oggetto del finanziamento, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da:

1. incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
2. caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
3. onda sonica provocata da aeromobili e simili;
4. caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
5. sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
6. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
7. caduta di ascensori e montacarichi;
8. guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

##### 2. DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni assicurati oggetto del finanziamento dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

##### 3. FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, oggetto del finanziamento, da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi e i personal computers ad uso domestico. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

##### 4. EVENTI ATMOSFERICI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni assicurati oggetto del finanziamento dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

- a. eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- b. bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto a).

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- verificatisi all'interno dei fabbricati e al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

- da cedimento o franamento del terreno;
- causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all'aperto su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati;
- subiti da giardini, parchi privati e beni posti all'aperto.

### 5. SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni assicurati oggetto del finanziamento dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:**

- a. da valanghe e slavine;
- b. a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- c. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

### 6. GELO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni assicurati oggetto del finanziamento dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

**Sono esclusi i danni:**

- da fuoriuscita d'acqua di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

### 7. ATTI VANDALICI IN OCCASIONE DI FURTO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni assicurati oggetto del finanziamento, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio.

### Art. 16. - COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

### Art. 17. - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

### Art. 18. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Solo per la garanzia Incendio, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

### Art. 19. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - FRANCHIGIA

Le garanzie "Incendio e rischi complementari", "Danni d'acqua", "Fenomeno elettrico", "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "Gelo", "Atti vandalici in occasione di furto" sono prestate a primo rischio assoluto e con l'applicazione di una **franchigia di Euro 100,00 per sinistro**.

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di dodici mesi, riconoscendo negli altri casi il valore commerciale. Il periodo di dodici mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato.

### Art. 20. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

### Art. 21. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a. i danni determinati da dolo dell'Assicurato;
- b. i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- c. i danni determinati da umidità, stitillidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- d. i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- e. i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

- f. terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, infiltrazioni di acqua/acqua marina, inondazioni, allagamenti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, frane, smottamenti, valanghe e slavine fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
  - g. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - h. i danni da imbrattamento o deturpazione;
  - i. i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se non conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni:
- j. da usura o carenza di manutenzione;
  - k. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
  - l. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
  - m. indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

### Art. 22. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri (specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo), entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, inviando:
  - copia del Modulo di Adesione.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

### Art. 23. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### Art. 24. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati rispettivamente uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

**Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

### Art. 25. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

***I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.***

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### **Art. 26. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene indicato nel Modulo di Adesione ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del bene assicurato stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti del doppio del valore commerciale.

L'Assicurato acquista il diritto all'indennizzo al momento del verificarsi del danno, secondo la procedura indicata al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo". L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del bene indicato nel Modulo di Adesione e/o alla riparazione, entro un anno dal verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

***Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.***

### **Art. 27. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 28. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro trenta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o dalla data di definizione da parte dell'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance, o dalla data di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo "Buona fede".

### **Art. 29. - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo Europ Assistance potrà essere tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata.

## **SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Abitazione:** l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art. 30. - SOGGETTI ASSICURATI**

È assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, cliente di Fiditalia S.p.A. che abbia sottoscritto con quest'ultima un contratto di finanziamento relativo all'acquisto di Beni oggetto della presente Polizza e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

#### **Art. 31. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite **fino a tre volte per anno e per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza** salvo quanto diversamente indicato nelle singole prestazioni.

### **PRESTAZIONI**

#### **1. INVIO DI UN FALEGNAME PER INTERVENTI DI RIPRISTINO**

Qualora l'Assicurato necessiti, per il mobilio e l'arredamento oggetto del finanziamento, dell'intervento di un falegname a seguito di danno accidentale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarglielo per la relativa riparazione.

La prestazione di Europ Assistance attiene all'uscita, alla manodopera del falegname intervenuto ed al solo materiale d'intervento dallo stesso adoperato (ad es., viti, chiodi, cerniere, etc.).

Qualora la Struttura Organizzativa non riesca a reperire un falegname disponibile per l'intervento, sarà possibile il rimborso, previa autorizzazione, dietro presentazione di regolare fattura ed entro i limiti dei massimali previsti.

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico la prestazione oggetto del presente articolo, **fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

Qualora il costo della prestazione erogata ecceda gli importi previsti a carico di Europ Assistance di cui al precedente paragrafo, l'Assicurato dovrà corrispondere direttamente al falegname intervenuto tale eccedenza.

### Sono esclusi dalla presente prestazione

- gli interventi di ripristino estetico e/o ornamentale;
- il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassette, antine, ripiani, maniglie, etc.);
- qualsiasi intervento relativo agli elettrodomestici.

### Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa e comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

### 2. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), oggetto del finanziamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e le ore di manodopera **fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo** e i costi relativi al materiale **fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

### Esclusioni

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

### 3. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di:

- a. guasto della serratura della porta d'ingresso che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione;
- b. danneggiamenti alla porta d'ingresso che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali stessila Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera del fabbro **fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.**

### Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno essere pagati dall'assicurato.

### 4. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:

1. allagamento o infiltrazione;
2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
3. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico **fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.**

### Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

#### A. per il caso a):

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

#### B. per il caso b):

- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato.

### 5. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora all'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, sia necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta solamente per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

### Esclusioni

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

### 6. SPESE D'ALBERGO

Qualora l'Assicurato necessitasse di pernottare fuori casa a seguito di scoppio, incendio, fulmine ed esplosione che abbiano reso inagibili i locali dell'abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in albergo.

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro.**

### 7. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio anche all'estero, necessitasse di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di gravi danni all'abitazione dovuti a furto, incendio o allagamento, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli il rientro.

### Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- **fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

### Esclusioni

**Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

### Art. 32. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

### Art. 33. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da:

- a. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- d. i danni determinati da semplici bruciature;
- e. i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- f. i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- g. i danni da imbrattamento o deturpazione;
- h. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

### Art. 34. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

*In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.*

**L'inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.**

## SEZIONE III - ASSICURAZIONE DANNI AI BENI DURANTE IL TRASPORTO

### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Abitazione:** l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'Assicurato, situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Mod. ASS 42 - 01/2015 - 02

## Inliving - Condizioni di Assicurazione

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. 35. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, cliente di Fidelity S.p.A. che abbia sottoscritto con quest'ultima un contratto di finanziamento relativo all'acquisto di Beni oggetto della presente Polizza e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

#### Art. 36. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati da danneggiamento verificatisi durante il trasporto del bene assicurato oggetto del finanziamento, anche se contenuto in bagagli e/o contenitori. Sono coperti i danni solo se il trasporto sia stato effettuato direttamente dal sottoscrittore del Modulo di Adesione o sotto la sua diretta supervisione o di persona di sua conoscenza che viaggi insieme al sottoscrittore stesso. La protezione dell'acquisto si applica per un periodo di 1 giorno dalla data di ritiro del bene dal punto di vendita ed è da ritenersi esclusa qualora l'Assicurato non si sia attenuto alle normali regole di prudenza e diligenza richieste per il trasporto dei beni.

#### Massimale

**Il costo massimo che Europ Assistance terrà a proprio carico sarà pari a Euro 1.000,00 (IVA inclusa) per evento.** Per evento s'intende il singolo danneggiamento del bene durante il trasporto dal punto di vendita all'abitazione dell'Assicurato.

#### Art. 37. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

#### Art. 38. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;**
- i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;**
- i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;**
- i danni da imbrattamento o deturpazione.**

#### Art. 39. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;*
- darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri (specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo), entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, inviando copia del Modulo di Adesione;*
- fare quanto è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;*
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;*
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

Europ Assistance Italia S.p.A.



**FAC SIMILE**



FAC SIMILE